# PROFILI PROFESSIONALI

## ASO

Il profilo professionale dell'ASO risulta complesso, ma è oramai tracciato. Agli/alle ASO sono richieste mansioni e competenze molteplici e diverse.
*Le funzioni sono le seguenti:*
- Ricezione, accoglienza e dimissione del paziente.
- Gestione degli appuntamenti.
- Controllo ed aggiornamento dello schedario pazienti.
- Rapporti con fornitori e collaboratori esterni.
- Svolgimento delle quotidiane attività amministrative anche con tecnologia informatica.
- Preparazione dell'area di intervento clinico.
- Assistenza dell'operatore/i durante l'esecuzione delle prestazioni.
- Manipolazione, preparazione, stoccaggio dei materiali dentali.
- Riordino, pulizia, disinfezione, sterilizzazione, preparazione e manutenzione dello strumentario
e delle attrezzature.
- Decontaminazione e disinfezione degli ambienti di lavoro.
- Archiviazione e catalogazione del materiale radiografico ed iconografico dei pazienti.

## GLI IGIENISTI DENTALI

Ai sensi del D.M. n. 137, 15.03.1999, emesso dal Ministero della Sanità, gli igienisti dentali sono qualificati come professionisti sanitari che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolgono compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria (art.1). Il già menzionato decreto, peraltro, si cura di specificare quali attività e quali compiti siano propri della figura dell'igienista dentale:

a) *Svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;*
b) *Collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;*
c) *Provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;*
d) *Provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;*
e) *Indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.*

## ODONTOTECNICI

Secondo la legge (TULS, R.D. 27.07.1934, n.1265, art.99) l'odontotecnico è un soggetto esercente un'arte ausiliaria della professione sanitaria. Il R.D. 31.05.1928, n.1334, all'art.11, ne definisce i compiti e ne limita l'attività:
*"Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata."*
La disposizione è chiara nello statuire due principi fondamentali: il primo, che l'odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica "richiesta" in tal senso (trattasi quindi di prescrizione medica) da parte di uno dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative all'esercizio dell'attività odontoiatrica, l'unico cui la norma legislativa consente di effettuare i rilievi di impronte e le successive manovre che riguardano la prova e l'applicazione del manufatto.
Il secondo, che gli odontotecnici non possono avere alcun rapporto diretto con il paziente, *fosse anche di sola ispezione del cavo orale per verificare le condizioni di una protesi o di mera rilevazione delle impronte*, il cui eventuale consenso è del tutto irrilevante e non esclude l'abusivismo, nemmeno se al loro fianco si trova il medico odontoiatra "committente" e nemmeno se questi supervisiona l'attività dell'odontotecnico.
La casistica giurisprudenziale evidenzia invece come il fenomeno dell'abusivismo odontoiatrico spesso coinvolga proprio gli odontotecnici, che, valicando i limiti della loro professione, di fatto esercitano l'attività medica, con sicuro pericolo e frequente nocumento per la salute dei pazienti (Cassazione Penale - Sez. VI, Sent. n.1278522 del 12-1988, Sent. n. 59 del 10-01-1990, Sent n. 11929 del 12-12-1992 e Sent. n. 2725 del 21 gennaio 1997; Cassazione Civile - Sez. II, Sent. n. 10769 del 16 ottobre 1995; Cassazione Penale - Sez. I, Sent. n. 2390 del 12 marzo 1997).
Come già sottolineato per l'assistente alla poltrona, il favoreggiamento nell'esercizio abusivo dell'odontoiatria posto in essere dal professionista mediante copertura di attività odontoiatriche svolte da soggetti non legittimati configura la censurabile attività di prestanomismo.